



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO C.F. 80032060412
0721 453548 fax 0721 417609 e-mail: psic82500q@istruzione.it

Regolamento di disciplina

Regolamento di Disciplina degli alunni

scuola secondaria di primo grado

a.s.2017/2018

Premessa

La scuola è luogo di formazione della persona e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Persegue obiettivi culturali ed educativi finalizzati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento della vita attiva.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Fonda il suo progetto e la sua attenzione educativa sulla qualità della relazione insegnante-alunno. L'empatia, l'autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti emotivi, il rispetto, sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti.

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire; tuttavia in presenza di comportamenti che configurano delle mancanze disciplinari, deve provvedere ad applicare dei provvedimenti in base alla gravità delle infrazioni disciplinari stesse.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR n. 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

Vista la direttiva del MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n. 42 del 12 gennaio 2018

ADOPTA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente Regolamento di Disciplina che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Articolo 1 – Sanzioni disciplinari e processo formativo

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni DPR 21 novembre 2007, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Articolo 2 – Doveri degli studenti

1. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 (D.P.R.n°249 art.3).
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere gli impegni di studio. Una frequenza irregolare, se non giustificata, viene segnalata prima alla famiglia, poi ai servizi sociali del Comune e al tribunale dei minori.
3. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e collaborativo, ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 3 – Classificazione delle sanzioni disciplinari

Ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 le sanzioni disciplinari sono classificate, secondo un crescendo di gravità, come segue:

- a. sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
- b. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;
- c. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- d. sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- e. sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi.

1. Si configurano come mancanze lievi:

1. Ritardi senza gravi o giustificati motivi rispetto all'inizio delle lezioni.
2. Mancata giustificazione delle assenze.
3. Assenze frequenti immotivate e assenze strategiche.
4. Comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche.
5. Comportamento non corretto durante l'intervallo, il cambio dell'ora, gli spostamenti interni, l'entrata e uscita da scuola, le uscite didattiche sul territorio e nei viaggi d'istruzione (spingersi, correre, sgambettarsi, infastidire i compagni, urlare ecc.).
6. Abbigliamento in contrasto con il decoro proprio e dell'istituzione scolastica (indumenti intimi in evidenza, parti del corpo eccessivamente scoperte).
7. Utilizzo di un linguaggio volgare e offensivo.
8. Mancanza ripetuta nell'assolvimento degli impegni di studio e/o dimenticanza abituale del materiale didattico.
9. Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica.

2. Si configurano come mancanze gravi:

1. Reiterare un comportamento scorretto di cui al Capo II.
2. Possesso ed uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.
3. Mancare di rispetto con atteggiamenti, parole, scritti o immagini al Dirigente, ai Docenti, al personale ATA, ai compagni in genere.
4. Falsificazione di firme o dichiarazioni di Docenti e/o genitori.
5. Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola o negli spazi aperti di pertinenza.
6. Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi scolastici.
7. Danneggiare materiale di proprietà dei compagni per dolo, negligenza o disattenzione.
8. Utilizzare il telefono cellulare in orario scolastico.
9. Installare software nei computer della scuola.
10. Visionare siti illegali durante l'utilizzo scolastico dei computer.
11. Atteggiamenti non adeguati durante la mensa

3. Si configurano come mancanze gravissime:

1. Compiere atti di vandalismo su cose.
2. Sottrarre beni e/o materiali di proprietà dei compagni, del personale scolastico, dell'Istituzione scolastica in genere (in particolare registri, documenti ecc).
3. Compiere atti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone non osservando le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria ed altrui sicurezza (sporgersi dalle finestre, arrampicarsi sui muri, le cancellate, i cornicioni o la copertura del fabbricato, manomettere estintori, impianti di sicurezza, eccetera).
4. Esercitare minacce, ricatti, atteggiamenti persecutori nei confronti dei compagni anche attraverso social network.

5. Insultare e/o umiliare i compagni: costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurino come razziste.
6. Compiere atti di violenza e/o di esibizionismo verso persone (molestie sessuali, aggressioni, furti, estorsioni, rapine ecc.).
7. Usare, spacciare o indurre all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope nei locali della scuola o negli spazi aperti di pertinenza.
8. Possedere, diffondere e/o visionare immagini pornografiche attraverso riviste, cellulari o altri strumenti.
9. Raccogliere e/o diffondere immagini, filmati, registrazioni vocali in violazione al diritto della privacy; utilizzo di apparecchiature di registrazione video e foniche nei locali scolastici durante le attività senza autorizzazione specifica del Dirigente o del docente.

Articolo 4 – Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari

1. **Le infrazioni disciplinari lievi di cui all'art. 3.1** e facilmente accertabili sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale .
2. Dopo ripetuti episodi, il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe elettronico e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. In caso di dubbio sulla genuinità della sottoscrizione, il genitore potrà essere convocato a chiarimenti.
3. **Le infrazioni disciplinari gravi di cui all'art. 3.2** vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, previa annotazione sul registro di classe e sul diario con richiesta di firma del genitore. La violazione del divieto di fumare nell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal Regolamento della scuola prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. L'utilizzo del telefono cellulare durante l'orario scolastico comporta la consegna del telefono al Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello studente. Il reiterarsi di comportamenti scorretti, viene sanzionato con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e persistenza nel tempo delle mancanze. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria, con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto all'unanimità.
4. **Le infrazioni disciplinari gravissime di cui all'art. 3.3 D.P.R. n. 249 del 1998, modificato dal DPR. n.235 del 2007** vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto, convocato in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di Classe. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto all'unanimità.

Art. 5 – Sanzioni disciplinari che comportano multe

Per quanto riguarda le sanzioni di carattere pecuniario, le stesse devono intendersi quale mero risarcimento del danno arrecato (vedasi Art. 3.2 punti 7-8-9).

I fondi raccolti con sanzioni pecuniarie o rimborso dei danni provocati saranno messi a disposizione del Consiglio d'Istituto e dovranno essere utilizzati:

- per la sistemazione delle attrezzature o degli arredi danneggiati
- per garantire il diritto allo studio
- per l'organizzazione delle attività di prevenzione

Art. 6 – Condizioni per l'applicazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo non superiore a 15 giorni

Tale sanzione, adottata dal Consiglio di classe, è comminata soltanto in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del DPR n. 249/98. Durante il periodo di allontanamento sarà previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto, quando esercitano la competenza in materia disciplinare, operano nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori o tutori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga.

Art.7 - Condizioni per l'applicazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore a 15 giorni

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- ✓ devono essere stati commessi "Atti" che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc), oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento, ecc).
- ✓ il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. La durata dell'allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Tali iniziative disciplinari possono essere assunte in presenza di condotte tali da configurare una sorta di illecito previsto dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla Autorità Giudiziaria

Art.8 - Condizioni per l'applicazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico.

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ci sono le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di "Condotte" che violino la dignità e il rispetto per la persona umana,
- b. devono ricorrere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e disapprovazione della maggior parte dei consociati

La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto dei comma 8 e 9 dell'art.4 del DPR n. 249.

Il Dirigente Scolastico o qualunque altro soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale provvedono tempestivamente alla doverosa segnalazione all'autorità giudiziaria di ogni comportamento che inequivocabilmente si configuri come reato.

Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere adottate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente

Art. 9 - Condizioni per l'applicazione delle sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto nei casi più gravi di quelli già indicati negli articoli precedenti e dinanzi al ricorrere delle stesse condizioni.

Possono essere adottate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 10 – Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari lievi

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 4.1 è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare/sanzione).

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione scritta alla famiglia.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni (consistenti in pratica nella reiterazione degli atteggiamenti e/o comportamenti di cui sopra e trattate all' Art. 11 che segue) e che peraltro devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta).

Art. 11 – Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari gravi o gravissime

Le sanzioni disciplinari gravi (allontanamento temporaneo dello studente per un periodo inferiore o superiore a 15 giorni, esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi), che sono di competenza degli Organi Collegiali preposti (Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto), comportano l'instaurarsi della seguente procedura:

Il docente o il personale che è a conoscenza dei fatti e che intende proporre una sanzione disciplinare grave, presenta al Dirigente Scolastico una richiesta scritta di convocazione del Consiglio di classe con la proposta di sanzione illustrando in maniera dettagliata le motivazioni;

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe che procede come segue:

- Esposizione da parte dell'alunno dei fatti e delle proprie ragioni;
- contestazione dell'addebito e termine per il deposito di scritti difensivi;
- breve istruttoria;
- audizione del genitore/tutore dello studente nei cui confronti si vuole procedere ;
- esaurita questa fase il Consiglio di classe torna a riunirsi e decide sulla sanzione da comminare;
- comunicazione al genitore/ tutore dello studente interessato che, ammesso dinanzi al consiglio di classe, può chiedere la commutazione della sanzione.

Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva il Consiglio di classe che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Art. 12 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente.

Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui, nell'evento rilevante ai fini disciplinari, siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro interessati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Il ricorso deve sempre essere presentato per iscritto.

Art.13 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

- Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico in forma scritta.
- La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

- Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
- I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica
- Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica
- Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
- In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art.14 - Modalità di trattamento dei documenti e durata della sanzione

Le sanzioni disciplinari, al pari di altre informazioni relative alla carriera dello studente, vengono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si applicherà una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso esegue il suo iter fino alla conclusione.

Articolo 15 –Organo di Garanzia

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'**Organo di Garanzia interno alla scuola**.

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Articolo 16 – Composizione dell'Organo di Garanzia e designazione

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da:

- 2 docenti, designati dal Consiglio d'Istituto che non siano membri del Consiglio stesso;
- 2 rappresentanti dei genitori eletti dai genitori
- 1 rappresentante personale ATA

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai genitori, agli insegnanti e al personale ATA fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

L'Organo di Garanzia elegge il presidente all'interno della Componente genitori.

E' facoltà del Presidente designare un vicepresidente.

Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente, indicato dai rispettivi organi di appartenenza.

I genitori componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa sezione o corso del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa sezione del proprio figlio. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

Art. 17 – Modalità di elezione e/o di designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia

Per l'elezione e/o la designazione dei componenti l'Organo di Garanzia si procede come segue:

- Il Consiglio d'Istituto designa i 2 docenti componenti ed un docente supplente, individuandoli tra i docenti di ruolo e che da più anni operano nell'Istituto stesso;
- I genitori vengono eletti, in occasione delle elezioni del consiglio d'Istituto;
- Per le elezioni si applicano le stesse procedure dell'elezione del Consiglio d'Istituto;
- Per il subentro dei membri e per la nomina dei membri supplenti in caso di doversi astensione, si applica la procedura della surroga del Consiglio d'Istituto
- Hanno diritto di voce attiva e passiva i genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado

Qualora, durante il triennio, gli eletti perdessero i requisiti per far parte dell'organo di garanzia, il Consiglio d'Istituto procederà alla surroga.

Nel caso non vengano presentate liste il Consiglio d'Istituto procederà autonomamente alla designazione dei due genitori e del membro supplente.

La stessa procedura si applicherà anche nel periodo intercorrente tra la conclusione di un mandato e l'elezione del nuovo consiglio d'Istituto.

Articolo 18 – Compiti dell'Organo di Garanzia

L'Organo di garanzia interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

L'Organo di Garanzia deve esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli alunni o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione della sanzione

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni l'irrogazione della sanzione

Art. 19 – Modalità e criteri di funzionamento

Riunioni dell'Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia. si riunisce di all'inizio dell'anno scolastico, al termine del primo quadrimestre ed al termine dell'anno scolastico ed è presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto designato), che è comunque tenuto a convocare l'Organo di Garanzia ogni volta pervenga una segnalazione.

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente o, su delega, dal Preside.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare Organo di Garanzia. anche con un solo giorno di anticipo. Le riunioni dell'Organo di Garanzia, per avere validità legale, devono prevedere almeno la presenza di 4 membri designati (tra cui almeno 1 genitore).

Criteri di funzionamento

L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono volte a prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione del Regolamento ed avviarli a soluzione e ad esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di Regolamento di disciplina.

Lo scopo primario dell'Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente tra le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

In caso di ricorso o di conflitto, l'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante comunicazione alle parti interessate.

Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Le parti interessate che non siano soddisfatte delle decisioni prese dall'Organo di garanzia d'Istituto possono far ricorso all'OG provinciale.

Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 20 – Ricorsi per le sanzioni disciplinari

L'Organo di Garanzia. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.

L'Organo di Garanzia. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori, da parte degli insegnanti dello Sportello di Ascolto, ovvero da parte di studenti.

Sulla base della segnalazione ricevuta l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti, di altri genitori o insegnanti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori (per l'alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia. I ricorsi presentati fuori dai termini non saranno accolti in revisione. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del preside o di chi sia stato coinvolto o citato. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. Le loro deposizioni sono rese a verbale. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

Il ricorso all'Organo di Garanzia avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato, per iscritto, da parte della famiglia dello studente o da chiunque ne abbia interesse.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

L'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista. Lo scopo primario dell'Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente tra le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante comunicazione alle parti interessate. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe ed informare per iscritto la famiglia..

Le parti interessate che non siano soddisfatte delle decisioni prese dall'Organo di Garanzia d'Istituto possono far ricorso all'Organo di Garanzia regionale.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

Art. 21– Durata e funzionamento dell'Organo di Garanzia

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica tre anni.

I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L'organo di garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico, con lettera scritta inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e comunque tenendo conto che tale organo deve esprimersi entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di ricorso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, purché sia garantita la presenza di un rappresentante sia della componente genitori che della componente docenti.

Le votazioni, , avvengono sempre a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi dai presenti alla riunione.

Il voto di astensione e le schede bianche o nulle non hanno validità.

Articolo 22 – Pubblicità, validità e modifiche

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio d'Istituto ed è reso pubblico mediante affissione all'albo delle varie sedi dell'Istituto.

Eventuali modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio d'Istituto, qualora situazioni particolari interne o modifiche della Legislazione nazionale lo esigano.

Pesaro 12 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pia Canterino

TABELLA DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI a.s 2017 2018
Allegato al Regolamento di Disciplina

CAPO I

Art. 3 comma 1 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio

CAPO II

Art. 3 comma 1 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale, che chiedono per se stessi.

CAPO III

Art. 3 comma 3 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

CAPO IV

Art. 3 comma 4 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

CAPO V

Art. 3 comma 5 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola

CAPO VI

Art. 3 comma 6 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Allegato al Regolamento di Disciplina

CAPO I

Art. 3 comma 1 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio

CAPO II

Art. 3 comma 1 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale, che chiedono per se stessi.

COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni disciplinari LIEVI	QUANDO SCATTA LA SANZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE AD EMANARE LA SANZIONE
Ritardi senza gravi o giustificati motivi rispetto all'inizio delle lezioni.	Immediatamente	Richiamo verbale	Docente presente
	Dopo alcuni episodi	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Coordinatore di classe.	
Mancata giustificazione delle assenze.	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe con richiesta di firma del genitore e segnalazione al coordinatore di classe	Docente presente
		Dopo alcuni giorni di mancata giustificazione il coordinatore contatta la famiglia	Coordinatore
		In assenza di risposta da parte della famiglia il Dirigente Scolastico invierà un'informativa scritta alla famiglia con richiesta di colloquio.	Dirigente Scolastico
Assenze frequenti immotivate e assenze strategiche.	Immediatamente	Accertamento telefonico da parte della scuola.	Docente presente e/o Coordinatore
	Dopo alcuni episodi	Annotazione sul registro di classe con firma del genitore sul quadernino scuola-famiglia	Docente presente e/o Coordinatore
Comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche.	Immediatamente	Richiamo verbale	Docente presente
	Dopo alcuni richiami	Annotazione sul registro di classe con firma del genitore sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Coordinatore di classe.	Docente presente o/e Coordinatore
Comportamento non corretto durante l'intervallo, il cambio dell'ora, gli spostamenti interni, l'entrata e uscita da scuola, le uscite didattiche e nei viaggi d'istruzione	Immediatamente	Richiamo verbale.	Docente presente
	Dopo alcuni episodi	Annotazione sul registro di classe con firma del genitore sul quadernino scuola-famiglia e segnalazione al Coordinatore di classe.	Docente presente e/o Coordinatore

(spingersi, correre, sgambettarsi, infastidire i compagni, urlare ecc.)			
Abbigliamento in contrasto con il decoro proprio e dell'istituzione scolastica (indumenti intimi in evidenza, parti del corpo eccessivamente scoperte).	Immediatamente	Richiamo verbale	Docente presente Docente presente o/e Coordinatore
	Dopo alcuni episodi	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Coordinatore di classe.	
Utilizzo di un linguaggio volgare e offensivo.	Immediatamente	Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe con firma del genitore sul quadernino scuola-famiglia e segnalazione al Coordinatore di classe.	Docente presente
Mancanza ripetuta nell'assolvimento degli impegni di studio e/o dimenticanza abituale del materiale didattico	Immediatamente	Richiamo verbale	Docente presente
	Successivamente	Annotazione sul registro del docente classe e sul quadernino scuola-famiglia con firma del genitore e segnalazione al Coordinatore di classe.	Docente di classe
	A seguire	Convocazione dei genitori.	Docente di classe Coordinatore
Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica	Immediatamente	Richiamo verbale e conseguente ritiro del materiale con comunicazione ai genitori.	Docente presente

CAPO II

Art. 3 comma 1 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale, che chiedono per se stessi.

CAPO III

Art. 3 comma 3 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

CAPO IV

Art. 3 comma 4 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni disciplinari GRAVI	QUANDO SCATTA LA SANZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE AD EMANARE LA SANZIONE
Reiterare un comportamento scorretto di cui al Capo II.	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente o/e Coordinatore
	Successivamente	Informativa scritta alla famiglia e richiesta di colloquio.	Dirigente Scolastico
	A seguire	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione.	Consiglio di Classe
	A seguire	Sulla base della gravità e della persistenza degli atteggiamenti: Sospensione dalle lezioni fino a giorni 15.	Consiglio di Classe Straordinario Dirigente Scolastico
Possesso ed uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri	Immediatamente	Ritiro del materiale. Richiamo verbale. Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	A seguire	Informativa scritta alla famiglia e richiesta di colloquio.	Dirigente Scolastico
	Successivamente	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione.	Consiglio di Classe straordinario Dirigente Scolastico
	Successivamente	Sulla base della pericolosità dell'oggetto per sé e/o per gli altri : sospensione dalle lezioni fino a giorni 15.	Consiglio di Classe straordinario Dirigente Scolastico

Mancare di rispetto con atteggiamenti, parole, scritti o immagini al Dirigente, ai Docenti, al personale ATA, ai compagni in genere.	Immediatamente	Richiamo verbale. Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Informativa scritta alla famiglia e richiesta di colloquio.	Dirigente Scolastico
	A seguire	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione.	Consiglio di Classe
	A seguire	Sulla base della gravità e della persistenza degli atteggiamenti: sospensione dalle lezioni fino a giorni 15.	Consiglio di Classe straordinario Dirigente Scolastico
Falsificazione di firme o dichiarazioni di Docenti e/o genitori.	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Informativa scritta alla famiglia con richiesta di colloquio per i dovuti accertamenti.	Dirigente Scolastico
	Successivamente	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione.	Consiglio di Classe
	Successivamente	Sulla base della gravità e della persistenza degli atteggiamenti: sospensione dalle lezioni fino a giorni 15.	Consiglio di Classe straordinario Dirigente Scolastico
Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola o negli spazi aperti di pertinenza.	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Informativa scritta alla famiglia e richiesta di colloquio.	Consiglio di Classe straordinario
	Successivamente	Sanzione amministrativa al genitore secondo quanto stabilito dal D.L. 104/2013.	Dirigente Scolastico
	Successivamente	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione.	Consiglio di Classe straordinario
	Successivamente	Sulla base della gravità e della persistenza degli atteggiamenti: Sospensione dalle lezioni fino a giorni 15.	Consiglio di Classe straordinario Dirigente Scolastico
Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi scolastici.	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Ripristino delle condizioni originali degli ambienti e dei beni mobili ed immobili deteriorati con esecuzione immediata	Dirigente scolastico
	A seguire	Informativa scritta alla famiglia e richiesta di colloquio.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione.	Consiglio di Classe straordinario Dirigente scolastico
	A seguire	Coinvolgimento della famiglia per eventuale risarcimento danni.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sulla base della gravità e della persistenza degli atteggiamenti: sospensione dalle lezioni fino a giorni 15 o lavoro utile alla comunità scolastica. Se non è individuabile il singolo autore del gesto, la responsabilità risarcitoria ricade sull'intera classe.)	Consiglio di Classe straordinario Dirigente scolastico

Danneggiare materiale di proprietà dei compagni per dolo, negligenza o disattenzione.	Immediatamente	Richiamo verbale. Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico	Docente presente
	Successivamente	Informativa scritta alla famiglia e richiesta di colloquio.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione	Consiglio di Classe straordinario. Dirigente scolastico
	A seguire	Coinvolgimento della famiglia per eventuale risarcimento danni.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sulla base della gravità e della persistenza degli atteggiamenti: sospensione dalle lezioni fino a giorni 15 o lavoro utile alla comunità scolastica. (Se non è individuabile il singolo autore del gesto, la responsabilità risarcitoria ricade sull'intera classe.)	Consiglio di Classe straordinario. Dirigente scolastico
Utilizzare il telefono cellulare in orario scolastico.	Immediatamente	Ritiro del cellulare e custodia da parte del Dirigente Scolastico sino alla riconsegna al genitore con annotazione sul registro di classe.	Docente presente
	A seguire	Informativa alla famiglia e richiesta di colloquio per la restituzione del cellulare	Docente della classe e, in caso di particolare complessità, Dirigente scolastico
	A seguire	Sulla base della persistenza degli atteggiamenti: sospensione dalle lezioni fino a giorni 15.	Consiglio di Classe straordinario. Dirigente scolastico.
Installare software nei computer della scuola.	Immediatamente	Richiamo verbale. Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	A seguire	Informativa scritta alla famiglia e richiesta di colloquio.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sulla base della gravità e della persistenza degli atteggiamenti: sospensione dalle lezioni fino a giorni 15 o lavoro utile alla comunità scolastica.	Consiglio di Classe straordinario Dirigente scolastico
Visionare siti illegali durante l'utilizzo scolastico dei computer.	Immediatamente	Richiamo verbale. Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Informativa scritta alla famiglia e richiesta di colloquio.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione	Consiglio di Classe Dirigente scolastico
	A seguire	Sulla base della gravità e della persistenza degli atteggiamenti: sospensione dalle lezioni fino a giorni 15 o lavoro utile alla comunità scolastica.	Consiglio di Classe straordinario Dirigente scolastico
Atteggiamenti non adeguati durante la mensa	Immediatamente	Richiamo verbale	Educatrice
	A seguire	Il Dirigente Scolastico richiede colloquio alla famiglia. Sulla base della gravità e della persistenza degli atteggiamenti: sospensione dal servizio mensa	Dirigente Scolastico

CAPO III

Art. 3 comma 3 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

CAPO IV

Art. 3 comma 4 D.P.R. n.249 del 1998, modificato dal DPR. n..235 del 2007

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni disciplinari GRAVISSIME	QUANDO SCATTA LA SANZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE AD EMANARE LA SANZIONE
Compiere atti di vandalismo su cose.	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Immediata informazione scritta alla famiglia.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione	Consiglio di classe straordinario Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione, anche fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe
	A seguire	Notifica alle Autorità competenti in base al diritto vigente.	Docente presente
Sottrarre beni e/o materiali di proprietà dei compagni, del personale scolastico, dell'Istituzione scolastica in genere (in particolare registri, documenti ecc).	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Immediata informazione scritta alla famiglia.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione.	Consiglio di classe straordinario Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione, anche fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe
	A seguire	Notifica alle Autorità competenti in base al diritto vigente.	Dirigente scolastico
Compiere atti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone non osservando le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria ed altrui	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Immediata informazione scritta alla famiglia.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione	Consiglio di classe straordinario Dirigente scolastico

sicurezza (sporgersi dalle finestre, arrampicarsi sui muri, le cancellate, i cornicioni o la copertura del fabbricato, manomettere estintori, impianti di sicurezza, eccetera).	A seguire	Sospensione, anche fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe
	A seguire	Notifica alle Autorità competenti in base al diritto vigente.	Dirigente scolastico
Esercitare minacce, ricatti, atteggiamenti persecutori nei confronti dei compagni anche attraverso social network	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Immediata informazione scritta alla famiglia.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione	Consiglio di classe straordinario Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione, anche fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe
	A seguire	Notifica alle Autorità competenti in base al diritto vigente.	Dirigente scolastico
Insultare e/o umiliare i compagni: costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurino come razziste.	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico. .	Docente presente
		Immediata informazione scritta alla famiglia.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione	Consiglio di classe straordinario Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione, anche fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe
	A seguire	Notifica alle Autorità competenti in base al diritto vigente	Dirigente scolastico
Compiere atti di violenza e/o esibizionismo verso persone (molestie sessuali, aggressioni, furti, estorsioni, rapine ecc.).	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Immediata informazione scritta alla famiglia.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione.	Consiglio di classe straordinario Dirigente Scolastico
	A seguire	Sospensione, anche fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe
	A seguire	Notifica alle Autorità competenti in base al diritto vigente.	

Usare, spacciare o indurre all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope nei locali della scuola o negli spazi aperti di pertinenza.	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Immediata informazione scritta alla famiglia.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione	Consiglio di classe straordinario Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione, anche fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe
	A seguire	Notifica alle Autorità competenti in base al diritto vigente.	Dirigente scolastico
Possedere, diffondere e/o visionare immagini pornografiche attraverso riviste, cellulari o altri strumenti.	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Immediata informazione scritta alla famiglia.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione	Consiglio di classe straordinario Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione, anche fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe
	A seguire	Notifica alle Autorità competenti in base al diritto vigente.	Dirigente scolastico
Raccogliere e/o diffondere immagini, filmati, registrazioni vocali in violazione al diritto della privacy; utilizzo di apparecchiature di registrazione video e foniche nei locali scolastici durante le attività senza autorizzazione specifica del Dirigente o del docente.	Immediatamente	Annotazione sul registro di classe e sul quadernino scuola-famiglia con richiesta di firma del genitore e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente presente
	Successivamente	Immediata informazione scritta alla famiglia.	Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione dalle Visite guidate e dai Viaggi d'istruzione	Consiglio di classe straordinario Dirigente scolastico
	A seguire	Sospensione, anche fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe
	A seguire	Notifica alle Autorità competenti in base al diritto vigente	Dirigente scolastico

SANZIONI DISCIPLINARI COMPORTAMENTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- ☐ la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- ☐ l'intenzione di nuocere;
- ☐ l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- ☐ Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- ☐ Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- ☐ Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- ☐ Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- ☐ Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- ☐ Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- ☐ Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- ☐ Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

PROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANO COMPORTAMENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO

 Segnalazione da parte di genitori, insegnanti, alunni	
 Raccolta di informazioni / verifica/ valutazione della situazione da parte del Dirigente referente Bullismo ecc..	
 Interventi programmati	misure da adottare
Incontri con gli alunni coinvolti Interventi /discussione in classe	Lettera disciplinare ai genitori, copia nel fascicolo
Informare e coinvolgere genitori	Lettera di scuse da parte del bullo
Responsabilizzare gli alunni	Scuse in un incontro con la vittima
stabilire regole di comportamento /di classe	Compiti / lavori di pulizia a scuola
Counselling (sportello)	Sospensione da scuola con delibera del CDC

SANZIONI DISCIPLINARI COMPORTAMENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO

CONTRAVVENZIONI	FREQUENZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
Il Dirigente, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà comunque la polizia postale che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.			

- a. Le mancanze degli alunni potranno anche essere segnalate da qualsiasi docente (anche non della classe), indicando chiaramente i motivi sul registro della classe di appartenenza dell'allievo o comunicare al coordinatore che provvederà a eventuali richiami o sanzioni disciplinari.
- b. E' compito del Consiglio di classe valutare la gravità delle mancanze, graduare gli interventi disciplinari, tenendo conto della situazione iniziale e del percorso di maturazione personale del singolo allievo.
- c. I richiami sul registro di classe vengono contestualmente comunicati alla famiglia tramite quadernino scuola-famiglia.
- d. Il colloquio con la famiglia è documentato dal verbale scuola-famiglia, sottoscritto da genitori e docente.
- e. **Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento dell'alunno e possono implicare l'esclusione da Visite guidate, Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche su parere espresso in sede di consiglio di classe.**

- f. Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento. Il Dirigente Scolastico illustrerà all'alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutiva.
- g. Saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno accompagnare eventuali provvedimenti disciplinari. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98. Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva.
- h. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti.

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Maria Pia Canterino
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Pesaro 13 gennaio 2018

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 gennaio 2018